

Modifica del ..... 2011

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione  
Concerne soltanto il testo francese*

**Art. 1a** Obbligo di etichettatura

<sup>1</sup> Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all'obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all'anno in merito a:

- a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l'energia fornita;
- b. l'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero);
- c. l'anno di riferimento;
- d. il nome e l'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

<sup>2</sup> L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve indicare l'elettricità complessivamente fornita a tutti i suoi consumatori finali (mix del fornitore) o per ciascun consumatore finale singolarmente (mix dei prodotti). L'indicazione avviene secondo le stesse modalità per tutti i consumatori finali.

<sup>3</sup> Essa deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c.

<sup>4</sup> Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura con mix del fornitore pubblicano congiuntamente il rispettivo mix al più tardi entro la fine dell'anno civile seguente, in particolare attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile.

**Art. 1d cpv. 1-2**

<sup>1</sup> Chi produce elettricità e la immette in rete deve far rilevare l'impianto di produzione e in seguito regolarmente l'elettricità immessa in rete da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio). Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata pari o superiore a 30 kVA il rilevamento è obbligatorio.

<sup>2</sup> Se vengono rilevati l'impianto e l'elettricità, il produttore può farsi rilasciare dall'organismo di rilascio garanzie di origine per l'elettricità immessa.

**Art. 1g** Rendiconto e analisi

<sup>1</sup> L'organismo di rilascio presenta ogni tre mesi un rendiconto all'Ufficio federale in particolare sulle quantità di elettricità da esso rilevate ai sensi dell'articolo 1d capoverso 2, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale analizza le informazioni. Esso può pubblicare i risultati in forma generica e anonima.

**Art. 3a** Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

<sup>1</sup> Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole:

- a. se i nuovi investimenti degli ultimi cinque anni precedenti alla messa in esercizio corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per un nuovo impianto;
- b. se previa deduzione delle limitazioni determinate dalle condizioni imposte dalle autorità viene prodotta almeno altrettanta elettricità che in passato e
- c. se sono trascorsi i due terzi del periodo di ammortamento in base alle appendici 1.1 – 1.5.

<sup>2</sup> Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui grado di sfruttamento dell'elettricità rapportato alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio viene aumentato prima del 1° gennaio 2010 secondo i requisiti stabiliti nelle appendici 1.1 – 1.5. Il Dipartimento può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.

<sup>3</sup> Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili senza che vengano effettuati nuovi investimenti secondo il capoverso 1 lettera a.

*Art. 3abis* Idoneità dell'ubicazione

L'Ufficio federale fissa entro il 31 dicembre 2012 in una raccomandazione, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e con l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e sentiti i Cantoni, criteri relativi all'idoneità dell'ubicazione secondo l'articolo 7a capoverso 1 della legge, in particolare per le piccole centrali idroelettriche e l'energia eolica.

*Art. 3d* Riduzione annuale e durata della remunerazione

<sup>1</sup> I tassi di remunerazione si riducono annualmente secondo le quote previste nelle appendici 1.1 – 1.5. Per ciascun impianto viene applicato, per l'intera durata della remunerazione, il tasso valido in base alle appendici nel rispettivo anno di messa in esercizio.

<sup>2</sup> La durata della remunerazione si basa sulla durata di ammortamento del rispettivo impianto di riferimento in base alle appendici 1.1 – 1.5.

<sup>3</sup> La durata della remunerazione inizia con la messa in esercizio effettiva e termina il 31 dicembre, una volta trascorso il periodo di ammortamento. La durata della remunerazione decorre anche nel caso in cui l'impianto è inserito in lista d'attesa e non viene interrotta, in particolare neanche nel caso di un'uscita temporanea secondo l'articolo 6 o di una reintegrazione, se il diritto si era estinto in precedenza secondo quanto previsto all'articolo 31<sup>sexies</sup> capoverso 4.

*Art. 3e cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Dipartimento può operare un adeguamento anche per i produttori che ricevono già una remunerazione ai sensi del presente capoverso o hanno ottenuto una decisione positiva, in particolare al fine di evitare utili o perdite eccessivi o di eliminare incentivi negativi fuorvianti.

*Art. 3f cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Le spese scoperte di cui all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato.

<sup>3</sup> Il prezzo di mercato corrisponde alla media ponderata per le quantità dei prezzi spot trattati quotidianamente in borsa per l'elettricità per l'area di mercato svizzera. L'Ufficio federale lo fissa e lo pubblica trimestralmente in base ai rispettivi dati trimestrali.

*Art. 3g cpv. 3*

La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell'articolo 7a capoverso 4 della legge. Essa comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante decisione e lo informa che la decisione non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie per il progetto. Questa circostanza va specificata nella decisione.

*Art. 3h* Obblighi di notifica, messa in esercizio

<sup>1</sup> Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici 1.1–1.5, lo stato di avanzamento del progetto.

<sup>2</sup> Egli è tenuto a mettere in esercizio l'impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1–1.5 e a notificare alla società nazionale di rete che l'impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall'organismo di rilascio.

<sup>3</sup> La società nazionale di rete può prorogare il termine dietro richiesta.

<sup>4</sup> Essa comunica al richiedente il tasso di remunerazione.

<sup>5</sup> Se trasferisce l'impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediatamente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunicazione, la remunerazione viene versata al titolare precedente.

*Art. 3h<sup>bis</sup>* Mancato rispetto degli obblighi di notifica, scostamento dalle indicazioni contenute nella notifica

<sup>1</sup> Il carattere vincolante della decisione decade se:

- a. il richiedente non rispetta i termini di cui all'articolo 3h capoversi 1 o 2;
- b. la tecnologia di produzione si discosta dalle indicazioni fornite nella notifica;
- c. l'ubicazione dell'impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella notifica;
- d. viene superato lo scostamento massimo consentito dal capoverso 4.

<sup>2</sup> In questi casi, la società nazionale di rete revoca la decisione, a meno che gli scostamenti siano dovuti a ragioni non imputabili al richiedente.

<sup>3</sup> Il Dipartimento esamina se e in quale misura al momento della messa in esercizio gli impianti si discostano dalle indicazioni fornite nella notifica.

<sup>4</sup> Se emerge che le disposizioni dell'articolo 7a capoverso 4 della legge (tetto parziale) non possono più essere rispettate o se il supplemento riscosso non è più sufficiente, il Dipartimento può fissare in una direttiva, per gli impianti sottoposti a una nuova notifica, gli scostamenti massimi consentiti per una determinata tecnologia.

**Art. 3<sup>bis</sup>** Rispetto dei requisiti minimi

<sup>1</sup> I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi a partire dall'inizio del terzo anno civile dopo la messa in esercizio. Essi si basano sulle appendici 1.1-1.5.

<sup>2</sup> Se questi tali requisiti minimi non vengono rispettati nel corso di un anno civile, la remunerazione viene temporaneamente sospesa; l'importo corrispondente deve essere rimborsato. L'impianto viene remunerato al prezzo di mercato fino a quando i requisiti minimi non sono nuovamente rispettati per un anno civile. Se questo criterio è soddisfatto, la remunerazione viene versata senza interessi a posteriori, alla fine dell'anno civile.

<sup>3</sup> Se vi sono ragioni non imputabili al produttore, quest'ultimo può illustrare alla società nazionale di rete le misure con cui intende nuovamente rispettare i requisiti minimi. A questo scopo la società nazionale di rete può concedergli, eventualmente vincolandolo ad oneri, un termine appropriato. Sino alla decorrenza di questo termine sussiste il diritto alla remunerazione. In seguito l'impianto viene fissato al prezzo di mercato secondo il capoverso 2.

**Art. 3<sup>ter</sup>** Modifiche successive alla messa in esercizio

<sup>1</sup> Un produttore che ha messo in esercizio il proprio impianto secondo l'articolo 3h e che riceve una remunerazione, o è stato inserito nella lista d'attesa, è tenuto a notificare alla società nazionale di rete qualsiasi ampliamento o rinnovo al più tardi un mese prima del suo inizio. Egli è tenuto a notificare tutte le modifiche da apportare all'impianto attuale.

<sup>2</sup> La remunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. Nel caso delle tecnologie di produzione secondo le appendici 1.1 e 1.3-1.5 essa è commisurata alle tariffe valide al momento della prima messa in esercizio. Nel caso del fotovoltaico essa è commisurata al valore medio ponderato in base alla potenza delle tariffe valide al momento della prima messa in esercizio e della messa in esercizio dell'ampliamento. In tutti questi casi la durata della remunerazione non viene prolungata.

<sup>3</sup> Se un impianto viene ampliato o rinnovato per mezzo di nuovi investimenti e questi superano le soglie previste all'articolo 3a capoverso 1 lettera a (importo degli investimenti) e lettera c (periodo di ammortamento), il produttore può scegliere se:

- a. richiedere una remunerazione secondo l'articolo 2 o
- b. notificare nuovamente il progetto.

**Art. 3<sup>quater</sup>** Nuova notifica

<sup>1</sup> Se il produttore notifica nuovamente il progetto secondo l'articolo 3<sup>ter</sup>, e ottiene una decisione positiva, la remunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale. A questo scopo sono rilevanti le tariffe valide al momento della messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. La durata della remunerazione ricomincia a decorrere da quel momento per l'intero impianto.

<sup>2</sup> Se in un primo momento il progetto nuovamente notificato non può essere preso in considerazione, viene inserito nella lista d'attesa senza diritto di priorità.

<sup>3</sup> Per effettuare l'ampliamento o il rinnovo occorre attendere che la società nazionale di rete comunichi che il progetto può essere preso in considerazione.

<sup>4</sup> Se l'ampliamento o il rinnovo avviene prima di tale comunicazione, la remunerazione si basa sull'articolo 3<sup>ter</sup> capoverso 2. La remunerazione viene mantenuta anche nel caso in cui è possibile comunicare in un secondo tempo che il progetto può essere preso in considerazione.

**Art. 3<sup>quinqies</sup>** Versamento della remunerazione

<sup>1</sup> Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la remunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dal versamento del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle remunerazioni dovute, la remunerazione viene versata pro rata nel corso dell'anno. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

<sup>2</sup> Se l'entità della remunerazione non corrisponde alla produzione effettiva, viene chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente oppure tale importo è detratto dalla somma dovuta nel periodo di pagamento successivo.

**Art. 3<sup>sexies</sup>** Estinzione anticipata della remunerazione

<sup>1</sup> Il diritto alla remunerazione si estingue anticipatamente se:

- a. i requisiti minimi energetici non sono rispettati per tre anni civili consecutivi;
- b. i requisiti minimi energetici non sono rispettati un anno dopo la decorrenza del termine secondo l'articolo 3<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup> Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, la società nazionale di rete revoca la decisione.

<sup>3</sup> Se un produttore il cui diritto alla remunerazione si è estinto desidera notificare nuovamente il proprio impianto, è tenuto a dimostrare, all'atto della notifica, che i requisiti minimi possono essere durevolmente rispettati.

*Titolo prima dell'art. 3j*

### **Sezione 3: Supplemento secondo l'articolo 15b della legge**

*Art. 3j Entità, nuova fissazione e riscossione*

<sup>1</sup> Il supplemento secondo l'articolo 15b capoverso 1 della legge ammonta complessivamente a 0,55 centesimi per kWh.

<sup>2</sup> Il Dipartimento sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuovamente il supplemento se dai calcoli per i singoli tipi di utilizzo emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh. Nella richiesta esso indica il modo in cui sarà distribuita presumibilmente la percentuale del supplemento tra i singoli tipi di utilizzo.

<sup>3</sup> Per i costi non coperti secondo l'articolo 15b capoverso 1 lettera a della legge occorre tenere conto della quota che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato della remunerazione dovuta al produttore in base agli articoli 7a e 28a della legge e dei costi di esecuzione.

<sup>4</sup> Per i costi per le gare pubbliche, le perdite da fidejussioni e la remunerazione del titolare di una centrale idroelettrica devono essere considerati gli articoli 5, 17c e 17e.

<sup>5</sup> La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete per tutti i tipi di utilizzo.

*Art. 3k cpv. 1*

<sup>1</sup> La società nazionale di rete tiene un conto separato per ciascun tipo di utilizzo del supplemento.

*Art. 3l cpv. 2 lett. a nonché cpv. 4*

<sup>2</sup> La domanda contiene almeno le indicazioni seguenti:

- a. il plusvalore lordo determinato sulla base del conto annuale dell'ultimo anno contabile completo; il conto annuale deve essere allestito secondo le raccomandazioni specifiche in materia di tenuta dei conti dello Swiss GAAP FER<sup>2</sup>, secondo i relativi principi determinanti oppure secondo standard di contabilità internazionali riconosciuti;

<sup>4</sup> La domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio federale entro sei mesi dalla conclusione dell'anno contabile corrispondente.

*Art. 3n Caso di rigore*

<sup>1</sup> I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno all'8 per cento del plusvalore lordo sono equiparati ai grandi consumatori se dimostrano di:

- a. essere esposti alla concorrenza; e
- b. subire uno svantaggio dovuto alla localizzazione rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso, oppure rispetto ai concorrenti esteri;

<sup>2</sup> Nel caso dei concorrenti esteri, la prova dello svantaggio deve essere fornita sulla base di un confronto tra prezzi di riferimento dell'energia elettrica.

*Titolo prima dell'art. 3p*

### **Sezione 5: Obblighi di notifica, rendiconto, analisi**

*Art. 3r Analisi e informazioni*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale analizza i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p, in particolare con riferimento:

- a. al numero di impianti per tecnologia e regione del Paese;
- b. alla potenza totale e la produzione annua;
- c. alle remunerazioni per classe di prestazione rilevante ai fini della remunerazione;
- d. alle categorie di produttori.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può includere nella analisi anche i progetti in lista d'attesa.

<sup>3</sup> Esso pubblica i risultati in forma generale e anonima.

<sup>4</sup> Alle informazioni individuali si applicano le norme della legge sulla protezione dei dati. In caso di progetti in lista d'attesa si suppone che sussista un interesse preponderante dei richiedenti a non rendere noti i dati. Ai richiedenti viene comunicato su richiesta la posizione del loro progetto nella lista d'attesa.

<sup>2</sup> Del 1° gennaio 2007; le raccomandazioni possono essere richieste a: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; verlagskv@kvschweiz.ch

**Art. 4** Bandi di gara

<sup>1</sup> L'Ufficio federale indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee.

<sup>2</sup> Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell'economia e dei servizi e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

<sup>3</sup> Possono presentare progetti o programmi istituzioni private o pubbliche.

<sup>4</sup> Sono presi in considerazione unicamente progetti o programmi che in assenza di contributi non verrebbero realizzati. Il contributo è concesso un'unica volta.

**Art. 4<sup>bis</sup>** Conduzione e procedura

<sup>1</sup> L'Ufficio federale fissa ogni anno le priorità della promozione e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Nel farlo, può escludere singoli settori o applicazioni. Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma o escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.

<sup>2</sup> Esso può coinvolgere nell'attuazione i Cantoni o enti privati.

<sup>3</sup> Alla procedura di decisione si applica per analogia l'articolo 3g capoverso 3.

**Art. 4ter** Verifica del guadagno di efficienza

<sup>1</sup> Chi ha ricevuto un contributo deve sottoporre all'Ufficio federale e agli enti incaricati dell'esecuzione i dati necessari per la verifica del guadagno di efficienza e consentire l'accesso ai relativi impianti.

<sup>2</sup> Se un progetto o un programma non raggiunge in misura ragguardevole il guadagno di efficienza prospettato, può essere richiesto il rimborso del contributo secondo le condizioni previste dalla legge sui sussidi del 5 ottobre 1990<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Per le analisi e le informazioni vale per analogia l'articolo 3r.

**Art. 5** Supplemento

Ai fini del supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge si tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi per i progetti e dei costi di esecuzione.

**Titolo prima dell'art. 6****Capitolo 2b:****Uscita dal modello previsto dall'articolo 7a della legge e reintegrazione****Art. 6**

<sup>1</sup> I produttori secondo l'articolo 7a della legge possono uscire dal modello per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di disdetta di un mese.

<sup>2</sup> Essi possono rientrare successivamente nel modello. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e remunerare l'elettricità a partire dall'inizio di un anno civile.

<sup>3</sup> I produttori che desiderano rientrare nel modello lo notificano alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile. Quest'ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell'anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g e 3h capoverso 3.

<sup>4</sup> Essi comunicano la reintegrazione ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell'anno civile.

<sup>5</sup> Per gli impianti di produttori secondo il capoverso 2 la remunerazione si basa sul prezzo di costo valido nell'anno di costruzione.

**Art. 15 cpv. 3**

<sup>3</sup> Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica è limitato alle centrali idroelettriche con una potenza lorda fino a 10 MW.

**Art. 16a** Contributi globali per l'informazione e la consulenza nonché per la formazione e il perfezionamento

<sup>1</sup> I contributi globali ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi agli articoli 10 e 11 della legge sono concessi se il Cantone in questione:

- a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme agli articoli 10 e 11 della legge;
- b. dispone di un proprio programma e stanziava un credito finanziario corrispondente; e
- c. non riceve già contributi globali in base all'articolo 15 della legge.

<sup>3</sup> RS 616.1

<sup>2</sup> Possono essere concessi contributi globali, in particolare per:

- a. la documentazione e il lavoro mediatico;
- b. mostre, manifestazioni e concorsi;
- c. corsi e misure di formazione;
- d. la consulenza per oggetti e processi e le analisi.

<sup>3</sup> Singoli progetti dei Cantoni sono sostenuti solo in casi eccezionali.

<sup>4</sup> Contributi globali sono accordati anche a programmi comuni di più Cantoni.

<sup>5</sup> I contributi globali non devono superare il credito stanziato dal Cantone.

*Art. 16b* Rimborsio di saldi di contributi globali e rendiconto

<sup>1</sup> I mezzi finanziari annui non utilizzati devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l'Ufficio federale può autorizzarne il riporto a favore del programma da realizzare l'anno seguente.

<sup>2</sup> I Cantoni inoltrano all'Ufficio federale, entro il 31 marzo dell'anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito. Essi forniscono informazioni appropriate su:

- a. numero e tipo di misure realizzate e mezzi finanziari impiegati a tale scopo;
- b. mezzi finanziari non utilizzati ed eventuale riporto della quota della Confederazione all'anno seguente.

<sup>3</sup> All'Ufficio federale vanno messi a disposizione, su richiesta, i necessari documenti relativi al rapporto.

*Art. 17 rubrica e cpv. 3*

Contributi globali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo

<sup>3</sup> Contributi globali sono accordati anche a programmi comuni di più Cantoni

*Art. 17b cpv. 3*

I requisiti della domanda, la procedura, i compiti del gruppo di esperti e un eventuale rimborso sono definiti nell'appendice 1.6.

*Art. 17c* Supplemento per perdite su fideiussioni

Ai fini del supplemento in base all'articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge si tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.

*Art. 17e cpv. 2-3*

*Abrogata*

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le domande dei Cantoni finalizzate all'ottenimento di contributi globali della Confederazione devono contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari all'esame delle condizioni legali, segnatamente:

- a. una descrizione del programma di promozione cantonale e l'indicazione delle corrispondenti basi giuridiche;
- b.<sup>4</sup> l'importo del credito cantonale autorizzato o proposto.

*Art. 29 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell'articolo 28a capoverso 1 della legge, si applicano per analogia gli articoli 1 lettere a-f e h, 2-5 e 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> e gli articoli 1d capoversi 1, 5 e 6, 1g, 3b capoverso 2, 3k e 3q e 22 della presente ordinanza.

*Art. 29a* Disposizioni transitorie per la revisione del .....

Il supplemento secondo l'articolo 17e è viscoso a partire dal 2012. Il supplemento secondo l'articolo 3j capoverso 1 è viscoso solo a partire dal 2012 per un importo di 0,55 centesimi per kWh, prima lo è per un importo di 0,45 centesimi per kWh.

*Art. 29b* Disposizioni transitorie per la revisione del .....

Per l'energia elettrica che non è stata immessa in rete secondo quanto previsto all'articolo 7a della legge o in base a contratti stipulati tra produttori e gestori di reti nell'ambito della fornitura di quantità aggiuntive di cui all'articolo 7b della legge, l'obbligo di rilevamento secondo l'articolo 1d capoverso 1 vige soltanto a partire dal 1° gennaio 2013.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dicembre 2001 (RU 2002 181).

<sup>5</sup> RU 1999 207

II

Le appendici 1.1-1.6 e 4 sono modificate secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

... maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice 1.1<sup>6</sup>  
(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

### Numero 1.2

1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

1.2.1 L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 20 per cento.

1.2.2 Le misure ai sensi dell'articolo 83a LPac<sup>7</sup> o dell'articolo 10 LFSP<sup>8</sup> non sono considerate nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera a.

### Numero 4.2

4.2 I periodi di ammortamento e di remunerazione hanno una durata di 25 anni.

### Numeri 5.2 e 5.3

5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione, concessione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1;
- d. data di messa in esercizio prevista.

5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data di messa in esercizio;
- b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

<sup>6</sup> Introdotta dall'appendice n. 2 dell'Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico, (RU 2008 1223).  
Versione giusta il n. I dell'O del 2 febbraio 2010 del DATEC, in vigore dal 1° gennaio 2010 (RU 2010 809).

<sup>7</sup> RS 814.20

<sup>8</sup> RS 923.0



Appendice 1.2<sup>9</sup>  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

### Numero 1.2

#### 1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 50 per cento.

### Numero 4.2

#### 4.2 I periodi di ammortamento e di remunerazione hanno una durata di 25 anni.

### Numeri 5.2 e 5.3

#### Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro 12 mesi dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione, se necessaria;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

#### 5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro 24 mesi dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data di messa in esercizio;
- b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1;
- d. per gli impianti integrati: fotografie del generatore solare dalle quali risultino da un lato la superficie totale, dall'altro le delimitazioni.

<sup>9</sup> Introdotta dall'appendice n. 2 dell'Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico, (RU 2008 1223).  
Versione giusta il n. I dell'O del 2 febbraio 2010 del DATEC, in vigore dal 1° gennaio 2010 (RU 2010 809).

Appendice 1.3<sup>10</sup>  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per l'energia eolica

### Numero 1.2

#### 1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 20 per cento.

### Numero 4.2

#### 4.2 I periodi di ammortamento e di remunerazione hanno una durata di 20 anni.

### Numeri 5.2 e 5.3

#### Notifica dello stato di avanzamento del progetto

#### 5.2 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

#### 5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sette anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. designazione del tipo di impianto;
- b. potenza elettrica nominale;
- c. altezza del mozzo;
- d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
- e. data della messa in esercizio;
- f. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

<sup>10</sup> Introdotta dall'appendice n. 2 dell'Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico. (RU 2008 1223).  
Versione giusta il n. I dell'O del 2 febbraio 2010 del DATEC, in vigore dal 1° gennaio 2010 (RU 2010 809).

Appendice 1.4<sup>11</sup>  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)


## Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

*Numeri 1.1, 1.3 e 1.4*

*Numero 1.1*

*La revisione concerne soltanto il testo tedesco*

- 1.1 Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perforazioni, serbatoio, pompe) e di una parte fuori terra (convertitore, distribuzione di energia e relative componenti) e servono alla produzione di elettricità e calore.
- 1.3 Gli impianti geotermici devono presentare un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:



Il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con:

coefficiente di sfruttamento del calore = totale calore sfruttato / energia misurata alla testa del pozzo

coefficiente di sfruttamento elettrico = totale elettricità sfruttata / energia misurata alla testa del pozzo.

- 1.4 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

*Numero 3.2*

- 3.2 I periodi di ammortamento e di remunerazione hanno una durata di 20 anni.

*Numero 4.2 und 4.3*

Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- licenza di costruzione;
- parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- possibilità di raccordo per l'energia termica;
- eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

- 4.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più entro sei anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- data della messa in esercizio;
- eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

<sup>11</sup> Introdotta dall'appendice n. 2 dell'Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico, (RU 2008 1223).  
Versione giusta il n. I dell'O del 2 febbraio 2010 del DATEC, in vigore dal 1° gennaio 2010 (RU 2010 809).

## Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

### Numero 2

## 2 Categorie


### Numeri 3.1, 3.6, 3.7.2 e 3.7.3

#### 3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

#### 3.3 Esigenze energetiche minime

Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare un valore minimo secondo il diagramma seguente:



I coefficienti di sfruttamento vengono sempre definiti per un anno civile completo.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

#### 3.6 Riduzione annua e durata della remunerazione

- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
- I periodi di ammortamento e di remunerazione hanno una durata di 20 anni.

#### 3.7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1;
- d. data della messa in esercizio.

#### 3.7.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1;
- b. data della messa in esercizio.

### Numeri 4.1 e 4.6

#### 4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

#### 4.6 Riduzione annua e durata della remunerazione

- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

<sup>12</sup> Introdotta dall'appendice n. 2 dell'Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico, (RU **2008** 1223).  
Versione giusta il n. I dell'O del 2 febbraio 2010 del DATEC, in vigore dal 1° gennaio 2010 (RU **2010** 809).

- I periodi di ammortamento e di remunerazione hanno una durata di 20 anni.

*Numeri 5.1, 5.8, 5.9.2 e 5.9.3*

5.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere pari almeno al 25 per cento.

5.8 Riduzione annua e durata della remunerazione

- La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
- I periodi di ammortamento e di remunerazione hanno una durata di 20 anni.

5.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1;
- d. data di messa in esercizio prevista.

5.9.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1;
- b. data della messa in esercizio.

*Numeri 6.1, 6.3, 6.8, 6.9.2 e 6.9.3*


6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Gli aumenti della produzione di elettricità in base all'articolo 3a capoverso 2 ammontano:

- a. nel caso di cicli del vapore:  
almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari;
- b. nel caso di altri impianti di cogenerazione:  
almeno al 25 per cento della produzione di elettricità.

6.3 Esigenze energetiche minime

- a. Cicli del vapore:
  1. I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:



6.8 Riduzione annua e durata della remunerazione

- a. La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
- b. I periodi di ammortamento e di remunerazione hanno una durata di 20 anni.

6.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione;
- b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;
- c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1;
- d. data di messa in esercizio prevista.

6.9.3 Notifica della messa in esercizio

---

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla notifica della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1;
- b. data della messa in esercizio.

## Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

### Numeri 3.2 e 3.3

#### 3.2 Trattazione delle domande

- d. Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della domanda. In caso di valutazione positiva della domanda, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e mineralizzazione del fluido), sulle scadenze delle tappe del progetto e sull'ammontare della fideiussione da concedere.
- e. La società nazionale di rete esamina se il progetto trova posto nell'ambito della somma massima prevista dall'articolo 15b capoverso 4 della legge per le fideiussioni in corso e le perdite su fideiussioni.
- f. La società nazionale di rete trasmette al richiedente una decisione di massima vincolante in cui comunica se, in caso di parziale successo o insuccesso, gli viene concessa una fideiussione, quali scadenze deve rispettare e a quanto tale fideiussione ammonterebbe in caso di parziale successo o di insuccesso. Essa può prorogare i termini.

#### 3.3 Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione

- c. Se le scadenze di cui al numero 3.2 lettera f non vengono rispettate, la fideiussione si estingue. La società nazionale di rete lo notifica con una decisione.
- d. Al termine dei lavori, il gruppo di esperti esamina i risultati delle perforazioni e delle prove e li valuta sotto il profilo del successo, parziale successo o insuccesso.
- e. La società nazionale di rete, mediante una decisione vincolante, comunica al promotore del progetto il risultato dell'esame in particolare sotto il profilo del successo, parziale successo o insuccesso, e l'ammontare dell'importo da versare in base alla fideiussione.

### Numero 4

#### **4 Rimborso**

- 4.1 Se dopo un parziale successo o insuccesso è stato versato un importo in base a una fideiussione e successivamente le perforazioni vengono ugualmente utilizzate o vendute, occorre notificarlo alla società nazionale di rete. Devono essere indicati, in particolare:
  - a. il tipo di utilizzo;
  - b. i rapporti di proprietà e i responsabili;
  - c. se e in quale misura vengono realizzati utili.
- 4.2 I rimborsi dell'importo versato in base alla fideiussione si basano sull'articolo 29 della legge del 5 ottobre 1990<sup>14</sup> sui sussidi.

<sup>13</sup> Introdotta dall'appendice n. 2 dell'Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gennaio 2009 (RU 2008 1223).

<sup>14</sup> RS 616.1

## Esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell'elettricità

Numeri 1.3, 1.5, 1.6 e 1.10

1.3 I vettori energetici devono essere designati come segue:

| Categorie principali obbligatorie                                 | Sottocategorie        |
|---|-----------------------|
| Energie rinnovabili   |                       |
| – Forza idrica  |                       |
| – Altre energie rinnovabili                                       | Energia solare        |
|   | Energia eolica        |
|   | Biomassa <sup>a</sup> |
|   | Geotermia             |
| – Elettricità che beneficia di misure di promozione <sup>b</sup>  |                       |
| Energie non rinnovabili   |                       |
| – Energia nucleare  |                       |
| – Vettori energetici fossili                                      | Petrolio              |
|   | Gas naturale          |
|   | Carbone               |
| Rifiuti <sup>c</sup>  |                       |
| Vettori energetici non omologabili                                |                       |
| <sup>a</sup> biomassa solida e liquida e biogas                   |                       |
| <sup>b</sup> secondo l'articolo 7a della legge                    |                       |
| <sup>c</sup> rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche |                       |

1.5 La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dalla prova di cui all'articolo 1d, la garanzia di origine, il certificato, lo stato del contatore dell'impianto di produzione o il contratto. La prova di riferimento deve poter essere presentata nei controlli successivi.

Le prove disponibili devono essere registrate nella contabilità dell'elettricità, ma devono anche essere utilizzate per adempiere all'obbligo di contrassegno e di informazione; a questo scopo, si utilizzano dapprima le prove secondo l'articolo 1d e le garanzie di origine e solo in seguito eventuali altre prove.

1.6 La quantità di elettricità contabilizzata in base all'articolo 7a della legge viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.

1.10 L'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix distribuito dai fornitori e del mix dei prodotti ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2. Questa fattispecie si applica in particolare per le forniture di elettricità concordate contrattualmente di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

Numeri 2.4 e 2.5

2.4 L'etichettatura si effettua mediante tabella, secondo l'esempio nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.

2.5 Se nella tabella il mix dei prodotti viene indicato secondo l'articolo 1a capoverso 2 (esempio: figura 2), occorre indicare anche il luogo di ritrovamento della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 1a capoverso 4.

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità in base alle esigenze minime:

Figura 1

| Etichettatura dell'elettricità                                       |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Il vostro fornitore di elettricità</b>                            | AAE ABC                            |
| <b>Contatto:</b>   | www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 |
| <b>Anno di riferimento:</b>  | 2010                               |
| <b>L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:</b> |                                    |

<sup>15</sup> Inserito mediante il numero II 2 dell'Ordinanza del 10 novembre 2004 (RU 2004 4709). Testo secondo l'appendice numero 2 dell'Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gennaio 2009 (RU 2008 1223).



| in %   | Totale         | dalla Svizzera |
|--|----------------|----------------|
| <b>Energie rinnovabili</b>                                     | <b>51.0 %</b>  | <b>41.0 %</b>  |
| Forza idrica   | 50.0 %         | 40.0 %         |
| Altre energie rinnovabili                                      | 0.0 %          | 0.0 %          |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione <sup>1</sup> | 1.0 %          | 1.0 %          |
| <b>Energie non rinnovabili</b>                                 | <b>44.0 %</b>  | <b>29.0 %</b>  |
| Energia nucleare   | 44.0 %         | 29.0 %         |
| Vettori energetici fossili                                     | 0.0 %          | 0.0 %          |
| <b>Rifiuti</b>   | <b>2.0 %</b>   | <b>2.0 %</b>   |
| <b>Vettori energetici non omologabili</b>                      | <b>3.0 %</b>   |                |
| <b>Totale</b>  | <b>100.0 %</b> | <b>72.0 %</b>  |

<sup>1</sup> Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45% forza idrica, 7% energia solare, 20% energia eolica, 25% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le condizioni minime per l'indicazione del mix dei prodotti:

Figura 2

| Etichettatura dell'elettricità  |                                    |                |
|---|------------------------------------|----------------|
| <b>Il vostro fornitore di elettricità</b>   | AAE ABC                            |                |
| <b>Contatto:</b>  | www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 |                |
| <b>Anno di riferimento:</b>   | 2010                               |                |
| <b>L'elettricità fornita a voi (prodotto elettrico XYZ) è stato prodotto con:</b> |                                    |                |
| in %  | totale                             | dalla Svizzera |
| <b>Energie rinnovabili</b>  | <b>98.0 %</b>                      | <b>96.0 %</b>  |
| Forza idrica  | 94.0 %                             | 94.0 %         |
| Altre energie rinnovabili   | 3.0 %                              | 1.0 %          |
| Energia solare  | 1.0 %                              | 1.0 %          |
| Energia eolica  | 2.0 %                              | 0.0 %          |
| Biomassa  | 0.0 %                              | 0.0 %          |
| Geotermia   | 0.0 %                              | 0.0 %          |
| Elettricità che beneficia di misure di promozione <sup>1</sup>                    | 1.0 %                              | 1.0 %          |
| <b>Energie non rinnovabili</b>  | <b>0.0 %</b>                       | <b>0.0 %</b>   |
| Energia nucleare  | 0.0 %                              | 0.0 %          |
| Vettori energetici fossili  | 0.0 %                              | 0.0 %          |
| <b>Rifiuti</b>  | <b>2.0 %</b>                       | <b>2.0 %</b>   |
| <b>Vettori energetici non omologabili</b>   | <b>0.0 %</b>                       |                |
| <b>Totale</b>   | <b>100.0 %</b>                     | <b>98.0 %</b>  |

<sup>1</sup> Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45% forza idrica, 7% energia solare, 20% energia eolica, 25% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia

Informazioni sull'elettricità totale fornita ai nostri clienti sono disponibili su [www.verband.ch/stromkennzeichnung/evuabc](http://www.verband.ch/stromkennzeichnung/evuabc)

